



*Tribunale Ordinario  
Tribunale di Sorveglianza  
Giudice di Pace  
di Bologna*

---

n. 220 provv.

**OGGETTO: Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico. D.L. 21.09.2021 n. 127.**

- Visto il D.L. 21.09.2021 n. 127 pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21.09.2021 (vigente al 22/09/2021) che dispone l'obbligo di possedere ed esibire il green pass a decorre **dal 15 ottobre 2021** e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) **per tutti i lavoratori pubblici e privati;**
- Ritenuto che i **datori di lavoro** devono adottare le misure organizzative per dette verifiche con espressa previsione di sanzione amministrativa in caso di violazione e che pertanto devono definirsi **modalità operative** per l'organizzazione delle **verifiche**, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali **controlli** siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi;
- Visto l'art. 1, comma 4 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (in G.U. n.226 del 21/09/2021) che individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico;
- Viste le linee guida in materia di condotta delle P.A. per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale (Allegato 1 del DPCM del 12-10-2021 che definiscono le modalità di verifica delle certificazioni verdi, ai sensi del comma 5 art.1 D.L. 127/2021 cit.);
- Visto l'art. 2, comma 5 del D.L. 21 settembre 2021, che individua nel Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (quale responsabile della sicurezza delle strutture giudiziarie) il soggetto preposto alla verifica del rispetto delle prescrizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 da parte della magistratura (togata ed onoraria);
- Considerato:
  - la dimensione degli Uffici siti nei plessi di Palazzo Legnani Pizzardi ed Ex Convento di San Procolo, il numero dei dipendenti, la distribuzione dei servizi civili, penali e amministrativi sui due plessi e il conferimento incarico ai fini della verifica della certificazione verde COVID-19 già formalizzato con atto separato;
  - l'urgenza di adottare prime misure organizzative pur nell'indisponibilità ad oggi della strumentazione informatica per la verifica quotidiana ed automatizzata del possesso delle certificazioni verdi,

tutto ciò premesso

dispone quanto segue

### Il Controllo:

Il controllo del possesso del green pass diventa obbligatorio a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al perdurare dello stato di emergenza (al momento fissato al 31 dicembre 2021). La certificazione verde è digitale o cartacea e contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La certificazione attesta una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-COV-2; b) avvenuta guarigione da COVID-19 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2.

### I soggetti a controllo:

- **Personale interno:** L'obbligo di esibizione di green pass si applica: per il personale amministrativo e per il personale di magistratura (togata o onoraria). L'unica categoria di lavoratori esclusa dall'obbligo di esibizione del Green Pass per accedere all'ufficio è costituita dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. In tali casi nelle more dell'istituzione di specifico QR Code, il dipendente avrà cura di far pervenire direttamente al medico competente la relativa documentazione sanitaria.
- **Personale esterno.** L'obbligo di Green pass si estende a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato (anche sulla base di contratti esterni), ad esempio: personale del Nucleo CC, tirocinanti, consulenti/periti/traduttori/ausiliari del giudice, borsisti, volontari AUSER, personale addetto al servizio di vigilanza/presidio accessi, al servizio tecnico/manutentivo, al servizio di facchinaggio, al servizio di pulizie o corrieri postali o manutentori o fornitori del materiale di consumo di distributori automatici etc...

### Esonero dal controllo

L'obbligo di esibizione di green pass **non si applica agli avvocati, consulenti, periti, ausiliari del giudice e delle parti nell'ambito del processo, testimoni, parti e utenti in genere che si recano presso gli Uffici per l'erogazione di un pubblico servizio.**

### Contenuto dell'obbligo

Per tutti i soggetti all'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass, l'accesso al luogo di lavoro non è consentito per nessun motivo senza previa esibizione in formato cartaceo o digitale della certificazione verde che non è in alcun modo oggetto di autocertificazione.

Il **dipendente** che comunichi di **non essere in possesso della certificazione verde** o che risulti privo della certificazione, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato **assente ingiustificato** e ciascun giorno di mancato servizio, fino all'esibizione della certificazione verde, è considerato come assenza ingiustificata. Il trattamento economico di tale assenza ingiustificata comporta perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento accessorio o indennitario, con perdita di maturazione delle ferie ed anzianità di servizio. Il personale formalmente incaricato alle attività di controllo provvederà ad inibire l'accesso al dipendente privo di certificazione verde informando con immediatezza la segreteria amministrativa unica della Presidenza e Dirigenza per le comunicazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato.

Il lavoratore che acceda al luogo di lavoro senza il possesso di certificazione verde, ferme restando le responsabilità sotto il profilo disciplinare, verrà segnalato dal datore di lavoro alla Prefettura di Bologna per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 *quinquies*, comma 8, D.L. 52/2021 del quale si riproduce il testo integrale: *“In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500”.

### **Modalità del controllo**

Nell'immediato, con il presente atto e in attesa di superiori direttive organizzative e di assegnazione di strumentazione o piattaforme per il controllo automatizzato a tappeto e/o a campione del possesso delle certificazioni verdi e tenuto conto del quadro normativo vigente come sanzionato dall'art. 4, commi 1,3,5, e 9, D.L. 19/2020, modificato con L. 35/2020, si adottano le presenti disposizioni:

- a) La verifica potrà essere effettuata solo mediante applicazione ufficiale “Verifica C19” che renda il solo segnale (positivo o negativo) in merito alla certificazione verde COVID-19. Detta verifica (secondo il parere del Garante della Privacy n. 9694010), rispetta i requisiti previsti dal regolamento UE 679/2016, relativamente al principio di minimizzazione dei dati, alla sicurezza degli stessi ed al personale autorizzato ad effettuare la verifica;
- b) La verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 art. 9-sexies D.L. n. 52/2021, convertito con modifiche in legge n.87/2021, costituisce oggetto di conferimento incarico con separato formale provvedimento di queste Presidenze e Dirigenza Amministrativa, al dipendente in servizio presso il Tribunale di Bologna sig. Paolo Nanni, con facoltà di avvalersi del personale addetto in modo stabile al presidio degli accessi nelle sedi di Palazzo Legnani Pizzardi e dell'ex Convento di San Procolo. L'incarico non esclude l'obbligo di vigilanza in capo ai Presidenti del Tribunale Ordinario e di Sorveglianza e alla Dirigenza Amministrativa in ordine al corretto espletamento da parte dell'incaricato delle funzioni assegnate.

### **Raccomandazioni**

Il personale in possesso di certificazione verde Covid-19 ovvero dichiarato esente dovrà, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione fin qui adottate per limitare la diffusione del contagio (misurazione della temperatura all'ingresso, corretto utilizzo dei DPI, igiene delle mani, utilizzo dei parafiato ect...). Infine, il possesso della certificazione verde non fa venir meno l'obbligo di comunicazione secondo le prescrizioni sanitarie in capo al soggetto che abbia a contrarre il virus.

Si comunichi a tutto il personale di magistratura ed amministrativo del Tribunale (civile e penale) e del Giudice di Pace di Bologna, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Dirigente Unep, al Dirigente CISIA – Presidio di Bologna e alle OO.SS e RSU.

Si pubblichino sul sito istituzionale.

Si comunicano al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Procuratore Generale  
Bologna, 13 OTT 2021

**Il Presidente del Tribunale ordinario e Coordinatore del Giudice di Pace**

*Francesco A. Caruso*

**Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza**

*Antonietta Fiorillo*

**La Dirigente del Tribunale ordinario e reggente del Giudice di Pace**

*Elena Barca*